



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ




ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI





SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. INDICAZIONI GRAFICHE	2
3. APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLE ETICHETTE	5
4. ESECUTIVI GRAFICI	6
5. INDICAZIONI GENERALI	6
6. PRODOTTO BIOLOGICO	7
7. PRODOTTO CON INGREDIENTI BIOLOGICI	8
8. PRODOTTO DELLA CACCIA O DELLA PESCA CON INGREDIENTI BIOLOGICI	10
9. PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	11
10. MANGIMI	12
10.1 Mangimi biologici	13
10.2 Mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica	15



INTRODUZIONE

1.



Il presente documento costituisce una linea guida sintetica sull'etichettatura e l'indicazione del metodo di produzione biologico dei prodotti ottenuti in conformità ai Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle prossime pagine sono proposte alcune soluzioni che riassumono le informazioni obbligatorie e volontarie da riportare nelle etichette, per tipologia di prodotto. Per ogni etichetta sarà anche possibile scaricare i file in formato grafico al fine di agevolare la preparazione delle bozze.


L'ultima versione di questo documento è disponibile sul sito www.qcsrl.it

INDICAZIONI GRAFICHE


2.


- a. Operatore che effettua la produzione o la preparazione più recente: prescrizioni obbligatorie specifiche per l'etichettatura dei prodotti conservati e trasformati biologici.

Riepiloghiamo brevemente le indicazioni che dovranno essere riportate nelle etichette.


-  Il logo comunitario deve obbligatoriamente comparire sulle confezioni dei prodotti biologici. Deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm (salvo casi eccezionali). Per tutte le informazioni sull'uso del logo si rimanda all'allegato XI del Reg. CE 889/2008. I vari formati del logo UE sono scaricabili all'indirizzo

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it


-  Numero di codice dell'organismo di controllo. Sull'etichetta deve figurare solo il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è sottoposto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Il numero di codice dell'organismo di controllo, così come disposto dall'art. 58 del Reg. CE 889/2008 e dall'art. 7 del DM 18 luglio 2018 n. 6793, deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico della UE. Inoltre deve essere preceduto dalla dicitura «Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAFT» (Valido solo per i prodotti commercializzati in Italia).

-  Numero di codice dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Sull'etichetta deve figurare il numero di codice dell'operatore controllato, preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...» ed è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se questo ultimo viene riportato in etichetta (Valido solo per i prodotti commercializzati in Italia). Esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAFT	Operatore controllato n.
IT BIO 014	XXXX

-  Nome o la ragione sociale dell'operatore. Sull'etichetta deve essere riportata il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura (Valido solo per i prodotti commercializzati in Italia)

Il nome completo e il logo dell'Organismo di Certificazione sono facoltativi.


-  Quando viene usato il logo comunitario deve comparire nello stesso campo visivo del logo anche l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e compare nelle forme seguenti:

- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;
- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi Terzi;
- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese Terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese. Per tutte le informazioni sul luogo d'origine della materia prima si rimanda all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c del Reg. CE 834/2007 (per prodotti animali si deve intendere il luogo di allevamento). **Le suddette indicazioni devono essere collocate immediatamente sotto il numero di codice dell'organismo di Controllo.**



Per i prodotti destinati ad essere commercializzati al di fuori del territorio nazionale, ma comunque in ambito comunitario, le indicazioni di cui sopra possono essere limitate alle diciture previste dal Reg. CE 834/2007, salvo diverse disposizioni dei singoli Paesi:

<p>1. Logo comunitario:</p> 	<p>2. Numero di codice dell'Organismo di controllo:</p> <p>IT BIO 014</p>	<p>3. Luogo di coltivazione delle materie prime agricole:</p> <p>Agricoltura UE; Agricoltura non UE; Agricoltura UE/non UE.</p>
--	---	---

- b.** Operatore che effettua l'etichettatura a marchio del distributore (private label): prescrizioni volontarie specifiche per l'etichettatura dei prodotti conservati e trasformati biologici

Sull'etichetta dei prodotti biologici a marchio del distributore, o private label, [che dovrà essere certificato ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007], deve essere riportato il codice dell'organismo di controllo dell'operatore che ha eseguito l'ultima operazione sul prodotto. Nel caso specifico il codice del preparatore che ha confezionato e/o etichettato materialmente il prodotto.

Il distributore potrà riportare, volontariamente, il numero di codice del proprio organismo di controllo. E' possibile aggiungere alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 834/2007 altre informazioni sull'etichettatura su base volontaria, comprese le informazioni sul numero di codice dell'organismo di controllo di un'altra fase della produzione o preparazione rispetto alla più recente operazione di produzione o preparazione. Tuttavia, l'etichettatura di questa informazione deve chiarire al consumatore che il numero di codice aggiuntivo si riferisce a una diversa fase di produzione o preparazione rispetto a quella obbligatoria prevista dall'articolo 24.

Tutte le informazioni volontarie sugli alimenti sono soggette ai requisiti del Reg. (UE) n. 1169/2011 e in particolare al suo capitolo V relativo alle informazioni volontarie sugli alimenti.

In particolare, le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono indurre in errore il consumatore e non devono essere ambigue o confuse per il consumatore.



La Commissione Europea, sentiti i servizi giuridici, ha espresso parere negativo sulla possibilità di etichettare un prodotto destinato alla UE utilizzando la dicitura "100% biologico", in quanto la possibilità di utilizzare due tipi di etichettatura andrebbe a scapito della trasparenza del mercato del prodotto biologico, lasciando intendere che ci siano due livelli di qualità diversa del prodotto biologico.

APPROVAZIONE E MODIFICA DELLE ETICHETTE

3.

- a.** Operatore che effettua la produzione o la preparazione più recente.

Le bozze delle etichette recanti riferimenti al metodo di produzione biologico ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08 devono essere sottoposte a **QCertificazioni** per la necessaria preventiva approvazione.

Non è necessario chiedere una nuova approvazione nei seguenti casi:



effettuazione di restyling grafico (immagini, forma, carattere, font...), che non modifica le informazioni obbligatorie relative alle indicazioni al metodo biologico;



inserimento o modifica di informazioni di carattere ecologico o relative al corretto smaltimento delle confezioni;



inserimento o modifica di tabelle nutrizionali, codici a barre, claims o eventuali marchi privati;



per vino o bevande alcoliche, modifica del grado alcolico, della quantità solfiti o dell'annata di produzione;



modifica del volume o del peso della confezione.

- b.** Operatore che effettua l'etichettatura a marchio del distributore (private label):

Le etichette dei prodotti a marchio dovranno essere valutate dall'organismo di controllo del fornitore/preparatore che andrà a confezionare e/o etichettare il prodotto e, pertanto, saranno i codici di questi ultimi che dovranno essere apposti sull'etichetta.

Se il distributore riporterà, volontariamente, il nome e/o il numero di codice della QCertificazioni, le bozze delle etichette recanti i riferimenti volontari devono essere sottoposte a QCertificazioni per la necessaria preventiva approvazione.

QCertificazioni non è responsabile per la verifica delle altre informazioni obbligatorie richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

ESECUTIVI GRAFICI

4.

Gli esecutivi grafici a disposizione nelle prossime pagine sono in formato vettoriale.

Le etichette devono essere completate con i riferimenti del codice dell'operatore controllato e, nel caso in cui si tratti di prodotto biologico, con l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime.

Al fine di utilizzare gli esecutivi grafici, è necessario aprire questo documento in formato "pdf" direttamente da un programma vettoriale (tipo Adobe Illustrator) e copiare l'intera etichetta che si desidera utilizzare.

In alternativa, la pagina che contiene l'etichetta può essere esportata da Acrobat in formato "eps" e successivamente aperta con il programma vettoriale e completata.

INDICAZIONI GENERALI

5.

Oltre alle indicazioni previste dalla normativa generale in materia di etichettatura, il legislatore ha previsto precise indicazioni per l'etichettatura dei seguenti prodotti trasformati:

PRODOTTO BIOLOGICO
 PRODOTTO CON INGREDIENTI BIOLOGICI
 PRODOTTO DELLA CACCIA O DELLA PESCA CON INGREDIENTI BIOLOGICI

Inoltre sono state definite norme specifiche per l'etichettatura di:

MANGIMI
 PRODOTTI IN CONVERSIONE DI ORIGINE VEGETALE.

PRODOTTO BIOLOGICO

6.

L'indicazione "biologico" o "da agricoltura biologica" compare nella denominazione di vendita del prodotto quando almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sono biologici; è ammessa la presenza fino al 5% di ingredienti di origine agricola solo se inclusi nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008. Possono essere utilizzate anche forme derivate come "BIO" "ECO" e altri derivati e abbreviazioni.



**Esempio
elenco
ingredienti**



xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx.

* ingredienti da agricoltura biologica
(ovvero ingredienti biologici)

Nota

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'art. 27 e negli allegati VIII e IX del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

PRODOTTO CON INGREDIENTI BIOLOGICI

7.

Questi prodotti hanno una percentuale di ingredienti di origine agricola bio inferiore al 95% o contengono ingredienti di origine agricola convenzionale, in qualsiasi percentuale, non compresi nell'allegato IX del Reg. CE 889/2008. Per questi prodotti devono essere osservate queste istruzioni:

- **non** è consentito l'utilizzo del logo comunitario;
- l'indicazione "da agricoltura biologica" o "biologico" non può essere posta accanto alla denominazione di vendita;
- gli ingredienti biologici devono essere contrassegnati come tali soltanto nell'elenco degli ingredienti;
- l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola;
- i termini e l'indicazione della percentuale degli ingredienti sono dello stesso colore, dimensioni e tipi di carattere di quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.



**Esempio
elenco
ingredienti**



xkxkxkxk*; xkxkxkxkxk*; xxxxxx; xxxxxx.

* xx% ingredienti da agricoltura biologica
(ovvero ingredienti biologici)

Nota

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli altri ingredienti di origine non agricola, devono essere inclusi nell'art. 27 e nell'allegato VIII del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

PRODOTTO DELLA CACCIA O DELLA PESCA CON INGREDIENTI BIOLOGICI 8.

Per l'etichettatura dei prodotti della caccia o della pesca devono essere osservate queste indicazioni:

- **non** è consentito l'utilizzo del logo comunitario;
- l'ingrediente principale deve essere un prodotto della caccia o della pesca;
- tutti gli altri ingredienti di origine agricola devono essere biologici;
- l'indicazione "biologico" deve essere riportata nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita;
- la preparazione deve essere separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici;
- possono essere utilizzati solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare inclusi nell'art. 27 e nell'allegato VIII del Reg. CE 889/2008.



Nota

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente e deve essere riportata l'indicazione della quantità dell'ingrediente caratterizzante. I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. Tutti gli altri ingredienti, di origine non agricola devono essere inclusi nell'art. 27 e negli allegati VIII del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Esempio elenco ingredienti



TONNO ALL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Ingredienti: Tonno XX%; olio extravergine di oliva XX%*.

* XX% ingredienti da agricoltura biologica
(ovvero ingredienti biologici)

PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA 9.

Per l'etichettatura dei prodotti in conversione all'agricoltura biologica devono essere osservate queste indicazioni:




- **non** è consentito l'utilizzo del logo comunitario;
- tale dicitura può essere utilizzata per prodotti agricoli vegetali, solo se sono trascorsi almeno dodici mesi dall'inizio della conversione; per gli alimenti trasformati solo se il prodotto è composto di un solo ingrediente di origine agricola;
- tale dicitura non può essere utilizzata per prodotti di origine animale ottenuti nel periodo di conversione;
- la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione.



MANGIMI

10.

Gli art. 60 e 61 del Reg.CE 889/2008 definiscono le norme relative all'etichettatura per queste tre categorie di mangimi:

-  Per mangimi biologici
-  Per mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica
-  Per mangimi in conversione all'agricoltura biologica.

Le indicazioni che seguono devono essere separate dalle diciture obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei mangimi e materie prime per mangimi e presentati in formato, colore e tipo di carattere che non li mettano in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime.

10.1 Mangimi biologici

Un mangime può essere definito biologico quando:

- almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici;
- tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico.



Inoltre **NELLO STESSO CAMPO VISIVO** (del logo UE e delle suddette diciture) devono essere riportate le seguenti informazioni:

- elenco delle materie prime ottenute da agricoltura biologica;
- elenco delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica (se presenti);
- la % in peso della sostanza secca delle materie prime da agricoltura biologica;
- la % in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all'agricoltura biologica (se presenti);
- la % in peso della sostanza secca del totale delle materie prime di origine agricola;
- la % in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (se presenti).

Nota

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'art. 22 e negli allegati V e VI del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre **NELLO STESSO CAMPO VISIVO** devono essere riportate le seguenti informazioni:

- elenco delle materie prime ottenute da agricoltura biologica;
- elenco delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica (se presenti);
- la % in peso della sostanza secca delle materie prime da agricoltura biologica;
- la % in peso della sostanza secca delle materie prime in conversione all'agricoltura biologica (se presenti);
- la % in peso della sostanza secca del totale delle materie prime di origine agricola;
- la % in peso della sostanza secca di materie prime convenzionali (se presenti).

Nota

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso. L'elenco degli ingredienti in etichetta deve indicare quali di essi sono biologici.

Tutti gli ingredienti di origine non agricola e di origine agricola convenzionali devono essere inclusi nell'art. 22 e negli allegati V e VI del Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

10.2 Mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica

Per l'etichettatura dei mangimi che possono essere utilizzati in agricoltura biologica devono essere osservate queste indicazioni:

- **non** è consentito l'utilizzo del logo comunitario;
- quando un mangime contiene QUANTITÀ VARIABILI di materie prime ottenute con il metodo biologico e/o materie prime in conversione all'agricoltura biologica e/o prodotti di cui all'art. 22 del Reg. CE 889/2008, posso utilizzare SOLAMENTE la seguente dicitura: "può essere utilizzata in agricoltura biologica conformemente ai Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008";



Operatore controllato
n. 00000000
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT
IT BIO 014
**PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONFORMEMENTE AI REGOLAMENTI (CE) 834/2007 E 889/2008**



Operatore controllato
n. 00000000
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT
IT BIO 014
**PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONFORMEMENTE AI REGOLAMENTI (CE) 834/2007 E 889/2008**



Operatore controllato
n. 00000000
Organismo
di controllo
autorizzato dal
MIPAAFT
IT BIO 014
**PUÒ ESSERE
UTILIZZATO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
CONFORMEMENTE
AI REGOLAMENTI
(CE) 834/2007 E
889/2008**



Operatore controllato
n. 00000000
Organismo
di controllo
autorizzato dal
MIPAAFT
IT BIO 014
**PUÒ ESSERE
UTILIZZATO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
CONFORMEMENTE
AI REGOLAMENTI
(CE) 834/2007 E
889/2008**



QCERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

INFO E CONTATTI

Villa Parigini, Loc. Basciano
53035 Monteriggioni (Siena)

T +39 0577 327234 | **F** +39 0577 329907 | **E** lettera@qcsrl.it

WWW.QCSRL.IT